

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Ricorso

per il **Sig. Pasquale TURI** (C.F. TRUPQL93S30G039U), rappresentato e difeso – giusta procura in calce – dall'**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo *pec*: avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l'annullamento – previa sospensione

a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 035603 del 31.08.2020, successivamente notificato, con il quale il Dirigente U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno ha disposto il diniego della domanda di sostegno n. 84250135369 prot. AGEA.ASR.2018.1067535 depositata dalla ricorrente in data 29.06.2018;

b - del D.R.D. n. 157 del 03.08.2020 recante “*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017*” nell’ambito della quale la ricorrente è ricompresa tra le domande non ammesse a valutazione;

c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 269036 del 09.06.2020, recante il preavviso di non ammissibilità a valutazione della predetta domanda;

d – ove e per quanto occorra, del verbale n. 3 del 14.05.2020 reso dalla Commissione in sede di revisione, presupposto al preavviso sub c) e non conosciuto;

e - ove e per quanto occorra, del verbale di istruttoria reso all’esito della

seduta del 03.07.2020, richiamato nel provvedimento impugnato;
f – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 35 del 03.02.2020 recante la graduatoria provvisoria provinciale;
g – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 127 del 20.04.2020 recante l'elenco delle domande immediatamente finanziabili;
h - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente a vedere inclusa la propria domanda nella graduatoria delle domande ammissibili a valutazione e finanziabili.

FATTO

1 - Con D.R.D. n. 239 del 13.10.2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 75 del 16.10.2017), la Regione Campania ha approvato il bando di attuazione del “*Progetto Integrato Giovani*” (tipologia d'intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1) del P.S.R. Campania 2014/2020.

E ciò, con l'obiettivo di incentivare il primo insediamento in agricoltura di giovani imprenditori, creare opportunità economiche per il mantenimento della popolazione giovanile nei territori rurali e nelle aree caratterizzate da processi di desertificazione sociale nonché favorire l'inserimento di professionalità nuove con approcci imprenditoriali innovativi, nelle aree con migliori performance economiche sociali.

2 - Detto bando ha fissato, in un primo tempo, al 28.02.2018 il termine ultimo per la compilazione e deposito delle domande, successivamente prorogato al termine del **09.07.2018**.

In data 29.06.2018 ovvero nel rispetto di detto termine, il ricorrente ha depositato la domanda di sostegno identificata con il n. 8425013569 prot. n. AGEA.ASR.2018.1067535.

3 – Con nota *pec* del 29.03.2019, ha, anche, comunicato l'inizio dei lavori

previsti in progetto e, quindi, l'avvio del piano di sviluppo aziendale.

E ciò, al principale fine di assolvere agli accordi commerciali intrapresi con i canali di distribuzione per l'anno 2019.

4 - Nell'ambito della *Graduatoria provvisoria provinciale* approvata con D.R.D. n. 498 del 28.11.2019, come successivamente rettificata, la domanda è stata inserita tra le domande ammissibili a valutazione con punteggio di **73 punti a fronte dei 75 punti** ottenuti all'esito dell'autovalutazione.

5 - Nel rispetto di quanto previsto dal bando, con specifico riferimento alle prescrizioni relative all'incremento dei fabbisogni energetici (par. 8), in data 21.05.2020, il ricorrente ha trasmesso la dichiarazione per la compensazione energetica, in uno alla documentazione prevista a corredo, precisando che detta dichiarazione:

- era stata già predisposta per il caricamento sul portale S.I.A.N. al momento della presentazione della domanda;
- a causa di un errore del sistema al momento della compressione dei *files* e del relativo inserimento nella voce "*altra documentazione*", la domanda non è stata caricata dal S.I.A.N..

Trattasi ovviamente di un'integrazione spontanea che non incide in alcun modo sulle condizioni di ammissibilità già sussistenti al momento della presentazione della domanda né ha alterato il contenuto dell'investimento.

6 - Senonché, con successiva nota prot. n. 0269036 del 09.06.2020, la Regione ha comunicato i motivi ostativi all'ammissibilità della domanda, *ex art. 10 bis* della L. n. 241/1990, opponendo, prima di tutto, il seguente rilievo:

Nel progetto di investimento è previsto l'acquisto di macchine operatrici elettriche (essiccatore, pulitore ed elevatore) per la prima lavorazione delle nocciole e di un impianto elettrico a servizio del fabbricato di 2 piani da ristrutturare e da adibire a deposito agricolo. Tali investimenti determinano un incremento dei fabbisogni energetici aziendali, per i quali nel progetto non è prevista alcuna produzione di energia derivante da fonti rinnovabili. Inoltre non è riportato il quadro sinottico delle produzioni e dei consumi energetici ante e post investimento, né è stato sottoscritto dal Beneficiario Atto di impegno a realizzare a proprie spese il necessario impianto di produzione di energia. Pertanto non è rispettato quanto dettato dall'Art. 8 del Bando di attuazione della Misura.

Ha, poi, rilevato le seguenti criticità:

- 1) Nel preventivo dell'impianto di irrigazione non è previsto l'acquisto dell'impianto di sollevamento che dovrebbe portare l'acqua di irrigazione dalla vasca di raccolta al gruppo di testata; manca l'indicazione del fabbisogno idrico e dei volumi d'acqua accumulabili nella prevista vasca e non è rappresentato graficamente l'impianto irriguo a servizio del nocciolo;
- 2) In considerazione che nel progetto è prevista la realizzazione di un nocciolo di sei ettari, ma che, al momento della presentazione dell'istanza, la Ditta non dispone di un nocciolo di dimensioni ragguardevoli, non sono ammissibili spese relative a macchine per la prima lavorazione e raccolta delle nocciole, in quanto tali attrezzature resterebbero inutilizzate per i primi anni, divenendo anche tecnologicamente superate al momento del loro pieno utilizzo.

4) Nel computo metrico non sono ammissibili le seguenti voci:

voce 56 "scavo a sezione per impianto di nocciole per sbancamento eseguito con mezzi meccanici per definire i livelli" di € 38.263,60 in quanto non giustificato e per aver utilizzato un codice derivante dal prezzario dei lavori pubblici e non da quello dei miglioramenti fondiari;

voce 61 "concimazione con letame" di € 2.973,35 in quanto trattasi di beni di consumo, non ammissibili a finanziamento;

voce 62: "acquisto di piantine di nocciolo", il prezzo delle piantine di nocciolo, riportato nel computo metrico, è di euro 11,96 cadauna, mentre nel prezzario di riferimento è di euro 3,33 cadauna;

Voce 64 "scavo per vasca raccolta acqua": le dimensioni della vasca devono rispettare quanto riportato nello svincolo idrogeologico allegato al progetto ed essere pari a mt 8 x 5 x 3, mentre nel computo metrico le dimensioni della vasca sono di mt 10x10x5.

E ciò "anche in relazione alla nota pervenuta in data 21/05/2020, a mezzo PEC, acquisita al protocollo con n. 2020.0242083 del 22/05/2020" ovvero alla depositata integrazione spontanea comprovante il rispetto dell'art. 8 del bando in tema di fabbisogno energetico.

7 – Attesa l'erroneità dei rilievi opposti, in data 15.06.2020 ovvero nel termine all'uopo prescritto, il ricorrente ha depositato memoria controdeduttiva, in uno alla documentazione utile ai fini della corretta rivalutazione della domanda e, dunque, del favorevole accertamento della relativa ammissibilità.

8 – Ciò nonostante, la domanda del ricorrente è stata inserita nella Graduatoria Unica Regionale – D.R.D. n. 157 del 03.08.2020 – tra quelle non ammissibili a valutazione (“Allegato E”).

9 – Ha fatto seguito, in data 31.08.2020, il provvedimento (prot. 0395603) con il quale la Regione:

- ha ritenuto non superati i rilievi opposti;
- ha disposto il non accoglimento del riesame, disponendo la non ammissibilità della domanda.

10 – In tali condizioni, si impone la proposizione del presente gravame.

I provvedimenti impugnati, infatti, sono manifestamente illegittimi e vanno annullati - previa sospensione della relativa efficacia - per i seguenti

MOTIVI

I – VIOLAZIONE DI LEGGE – (PAR. 8 DEL BANDO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI - TIPOLOGIA D'INTERVENTO 4.1.2 E TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.1.1 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA – SVIAMENTO – ARBITRARIETA')

1.1 – Il provvedimento impugnato è, prima di tutto, illegittimo per **erroneità manifesta e difetto assoluto del presupposto**.

La P.A. ha ritenuto non ammissibile la domanda depositata dal ricorrente

sulla base di un rilievo preliminare, come si vedrà:

- erroneo;

- frutto di una non corretta applicazione della disposizione del bando all'uopo richiamata (par. 8).

1.2 - Oggetto di detto rilievo è l'impegno a realizzare **a proprie spese** un impianto fotovoltaico al fine di (auto)soddisfare l'incremento del fabbisogno energetico derivante dalla realizzazione del progetto.

Sul punto, una precisazione preliminare, *confessata* dalla stessa P.A. nell'ambito del provvedimento impugnato.

L'intera contestazione muove dal presunto incremento di fabbisogno energetico riconducibile – si noti bene – ad un pulitore, tra l'altro necessario solo per un brevissimo periodo dell'anno (50 giorni per massimo 6 ore / die).

Meno di un'aspirapolvere di casa.

Pensare che il relativo consumo possa incidere addirittura sulla stessa ammissibilità del programma di investimento è abnorme.

Il dato è assorbente.

Chiarito quanto sopra, a conferma della erroneità dei rilievi opposti, si osserva quanto segue.

A dire della P.A.:

- *“la possibilità di sottoscrivere un atto di impegno a realizzare l'impianto fotovoltaico ... è stata data a chi aveva previsto tale opera, ma la spesa non poteva essere riconosciuta”,* liddove *“nella documentazione allegata alla domanda di sostegno ..., relazione tecnica, BPOL ..., quadro economico non se ne fa nessun cenno”;* per l'effetto, sempre a dire della P.A., *“la sottoscrizione di un atto di impegno a realizzare un'opera non prevista nel progetto non può essere presa in considerazione”;*

- *“mancano i dati di consumo del pulitore”;*

- “per il calcolo dei consumi non si fa nessun riferimento soprattutto per quanto riguarda le ore di impiego alle quantità di prodotto da lavorare in funzione delle produzioni aziendali” per cui “si nutrono forti dubbi sulla bontà dei dati di consumo proposti”;
- “non è assolutamente indicato dove l’impianto sarebbe collocato e con quali autorizzazioni”.

I rilievi opposti dalla P.A. sono erronei.

1.3 – E ciò, seguendo il medesimo ordine di detta motivazione, per le seguenti ragioni.

1.3.1 – La P.A. muove da un’erronea interpretazione ed applicazione delle prescrizioni del bando.

Il riferimento, per quanto di interesse, va proprio al par. 8 rubricato “*spese ammissibili*”.

In particolare, due i punti di interesse.

Nella prima parte “risultano ammissibili al sostegno esclusivamente le seguenti voci di spesa: ...**impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze aziendali** e comunque di potenza inferiore ad 1MW ...”.

Nella seconda parte, invece, è previsto che “l’incremento dei fabbisogni energetici, connesso agli investimenti previsti dal piano di sviluppo, deve essere soddisfatto da produzioni derivanti da fonti rinnovabili. In relazione dovrà riportarsi il quadro sinottico delle produzioni e dei consumi ante e post investimento.

Qualora l’incremento non trova capienza nelle produzioni rinnovabili già presenti, l’azienda deve realizzare un adeguato **impianto atto a soddisfare la maggiore esigenza energetica.**

L’autoapprovvigionamento energetico per soddisfare le esigenze aziendali connesse ai nuovi impianti può essere soddisfatto anche

ricorrendo ad impianti per la cui realizzazione non è richiesto alcun finanziamento. In tal caso la concessione degli aiuti richiesti sarà subordinata alla preliminare sottoscrizione di atto di impegno alla realizzazione del necessario impianto da fonti rinnovabili e, in sede di accertamento finale per la liquidazione del saldo dell'aiuto concesso, dovrà essere verificata la sua effettiva realizzazione

E' evidente che trattasi:

- di due **ipotesi distinte**;
- afferenti a due diversi interventi e relative modalità di spesa.

Ed invero:

- **nel primo caso**, la disposizione del bando si riferisce alla spesa: a) per impianti da fonti rinnovabili per far fronte alle esigenze energetiche aziendali; b) per la quale si chiede di essere ammessi a finanziamento; proprio per tale motivo, detta spesa deve essere inserita nel computo metrico;
- **nel secondo caso, invece**, trattasi di spesa per la realizzazione di un impianto idoneo a soddisfare l'eventuale incremento energetico connesso alla realizzazione del progetto; tale spesa può avvenire a totale carico del richiedente; per l'effetto, non deve essere indicata nel computo - ovvero nel B.P.O.L. ovvero nel quadro economico - ed è sufficiente una mera dichiarazione di impegno.

Per tale ultima ipotesi, l'unica condizione posta dal bando è, appunto, la sottoscrizione di apposito atto di impegno alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

Null'altro.

La norma poi:

- non indica detto atto di impegno tra i *titoli* da acquisire entro la data di deposito dell'istanza (come avviene, per esempio, per i titoli edilizi);

- nel prevedere la “*preliminare*” sottoscrizione di atto di impegno si riferisce soltanto ad un momento precedente alla concessione degli aiuti richiesti, non certamente al momento di deposito dell’istanza.

La correttezza di tale ricostruzione è confermata da una recentissima sentenza resa da codesto Ecc.mo T.A.R., avente ad oggetto proprio la richiesta postuma da parte della Regione della dichiarazione di impegno (si cfr. **T.A.R. Campania – Napoli, sez. III- sent. n. 4126 del 30.09.2020**).

E’ la stessa Regione:

- a ritenere non dovuto l’atto di impegno al momento della domanda;
- addirittura a richiederlo come integrazione;
- codesto Ecc.mo T.A.R. ha riconosciuto la possibilità di depositarla nel corso dell’istruttoria.

Nella specie, non è dato, dunque, comprendere le ragioni effettive della esclusione ove si consideri che, del tutto coerentemente alle succitate prescrizioni del bando, il ricorrente:

- si è assunto i costi della realizzazione dell’impianto per soddisfare l’incremento energetico connesso al progetto;
- ha trasmesso l’atto di impegno corredato dalla documentazione necessaria ed illustrativa dell’impianto fotovoltaico.

Segue, l’erroneità del rilievo opposto già sotto tale primo profilo.

1.3.2 – Del tutto erroneo, poi, il riferimento alla *localizzazione ed autorizzazione*.

Trattasi di impianto fotovoltaico in copertura. Nessun dubbio, dunque, sulla localizzazione.

Poi, nessun titolo edilizio: *attività edilizia libera* ai sensi dell’art. 6 – comma 1 – lett. *e. quater*) del D.P.R. n. 380/2001.

1.3.3 - Per altro verso, la Regione ha disposto l’esclusione elevando –

erroneamente – la circostanza di cui sopra a condizione di ammissibilità.

Condizioni di ammissibilità e spese ammissibili sono – e devono rimanere - due profili totalmente distinti.

Le prime – puntualmente indicate al par. 7 – attengono all'ammissibilità a valutazione della domanda di sostegno, le seconde attengono alle voci del complessivo investimento per le quali si chiede il relativo finanziamento.

Ne consegue, dunque, che non è possibile escludere *in toto* la domanda laddove dovrebbero essere soltanto – **ed al più** - espunte le spese ritenute non ammissibili.

Nella specie, sulla base di una erronea frammistione tra i due succitati profili, la P.A. ha ritenuto la domanda non ammissibile.

Senonché:

- la presentazione dell'atto di impegno in uno alla domanda non è certamente prevista a pena di inammissibilità ai sensi del par. 7 del bando;
- la P.A. avrebbe potuto – al più – procedere alla decurtazione della spesa corrispondente ai macchinari per i quali il ricorrente ha dichiarato di provvedere autonomamente all'approvvigionamento energetico, non certamente ad escludere *tout court* l'intero investimento.

Un pulitore non può condizionare la vita di un'azienda.

1.4 – Le considerazioni che precedono hanno portata assorbente.

In ogni caso, valga, altresì, quanto segue.

La P.A. ha opposto una serie di rilievi con riferimento ai dati relativi alle produzioni ed ai consumi, ritenendo non sufficienti gli elementi forniti dal ricorrente.

Ma così non è.

In uno all'atto di impegno ed alle controdeduzioni, il ricorrente ha nel dettaglio:

a - specificato:

- l'incremento dei consumi aziendali corrispondente alle esigenze aziendali connesse ai nuovi impianti – sia annuo che suddiviso per giorni ed ore di funzionamento;

- la produzione media e totale annua;

b - dimostrato con il raffronto tra consumi ante investimento – 3.594,99 kWh – e post investimento – 3.750,00 kWh di riuscire a soddisfare l'incremento energetico connesso all'intervento (si noti sul punto l'incremento di consumo, minimo).

Il ricorrente ha fornito i dati richiesti dal bando che, pertanto, contrariamente a quanto opposto dalla P.A., sono puntuali e, quindi, sufficienti.

Ferma l'erroneità e l'irrilevanza dei rilievi opposti, gli stessi sono anche:

- generici;

- contraddittori.

Ed invero, la P.A., oltre ad indicare genericamente le ragioni di non ammissibilità, è anche, oltre modo, contraddittoria: se prima ritiene che mancano i dati di consumo, poi conclude di nutrire forti dubbi proprio sui dati di consumo forniti; delle due l'una: o mancano del tutto, o ci sono.

Un diniego, poi, non può giammai fondarsi su dubbi.

La verità è un'altra.

L'assenza di una qualsivoglia effettiva motivazione disvela un complessivo sviamento dell'attività posta in essere dalla P.A., volta probabilmente a *sfoltire* i beneficiari dei richiesti finanziamenti.

E ciò, è tanto più evidente ove si consideri che, in una prima fase, la domanda del ricorrente era stata regolarmente ammessa ed anche con il riconoscimento – sostanzialmente - del punteggio di cui alla scheda di autovalutazione.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE – (PAR. 8 DEL BANDO DI ATTUAZIONE DEL

**PROGETTO INTEGRATO GIOVANI - TIPOLOGIA D'INTERVENTO 4.1.2
E TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.1.1 IN RELAZIONE ALLE
DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON
CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI) - ECCESSO DI
POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA
- DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO -
ARBITRARIETA')**

2.1 - La P.A. ha, poi, ritenuto non ammissibili le spese per le macchine ed attrezzature per la raccolta e lavorazione delle nocciole.

E ciò in quanto, a suo dire, il ricorrente non avrebbe fornito “*nessun elemento valutabile ... al fine della valutazione e verifica*”.

In poche parole, la P.A. non ha valutato nulla.

Senonchè, gli atti ci sono.

2.2 - Ma procediamo con ordine.

2.2.1 - Prima di tutto, non è vero che il ricorrente non ha trasmesso “*nessun elemento valutabile*”.

Il ricorrente, coerentemente con il progetto proposto, ha trasmesso gli elaborati grafici necessari ai fini della relativa valutazione.

La P.A. non ne ha proprio tenuto conto.

2.2.2 - Sotto altro profilo, con il provvedimento conclusivo, la P.A. ha opposto rilievi mai opposti in sede di riesame e nulla ha detto in ordine alle osservazioni offerte dal ricorrente.

In particolare, la P.A. aveva eccepito la non disponibilità di un nocciolo di dimensioni tali da rendere ammissibili le spese di acquisto delle macchine, in quanto - a suo dire - rimanendo inutilizzate, non sarebbero state raggiunte la finalità connesse all'utilizzo dei benefici richiesti.

Sul punto, pochi dati di portata dirimente che la P.A. non ha valutato.

Il primo.

E' lo stesso bando a prevedere espressamente che “*sono ammissibili al sostegno esclusivamente le seguenti voci di spesa: ... 2. **acquisto di macchinari ed attrezzature per la realizzazione delle produzioni aziendali e la loro prima lavorazione ...**”.*

Il secondo.

Al momento della presentazione della domanda ovvero nel 2018, il ricorrente ha provveduto ad impiantare noccioli di tre anni, invece di piantine di un anno.

E ciò, al fine di poter subito entrare in piena produzione.

E così è stato, tanto è vero che:

- il ricorrente ha già iniziato l'investimento;
- la produzione è ormai corrispondente a quelle di piante al 5° anno (3 anni alla data di impianto + 2 a far data dall'inizio dell'investimento comunicato).

Il terzo.

La produzione è già in fase avanzata.

I macchinari e le attrezzature delle quali intende dotarsi l'azienda sarebbero fruttuosamente impiegati nella produzione e lavorazione delle nocciole, in modo da traguardare le finalità connesse al progetto di investimento.

Sulla base di tali considerazioni, non è vero che la spesa per detti macchinari sarebbe inutile; al contrario sarebbe immediatamente utilizzabile.

Anzi, mai come in questo caso, avendo il ricorrente dato inizio all'investimento subito dopo il deposito dell'istanza, come espressamente consentito dal bando, la verifica della correttezza di quanto prospettato è nei fatti ovvero nella produzione concretamente già in essere.

Nessun dubbio.

Segue la erroneità nei fatti di tale rilievo.

III - VIOLAZIONE DI LEGGE - (BANDO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI - TIPOLOGIA D'INTERVENTO 4.1.2 E TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.1.1 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO - ARBITRARIETA')

3.1 - Ed ancora.

A dire della P.A., *“per quanto concerne l'impianto di irrigazione e le voci del computo metrico relativamente a quanto contestato ... il richiedente nelle controdeduzioni non chiarisce gli aspetti critici rilevanti”*.

Pertanto, *“si confermano anche in questo caso le determinazioni assunte dalla commissione di revisione”*.

3.2 - Su ciascuno dei punti ritenuti non superati, valga quanto segue.

3.2.1 - Prima di tutto, per quanto concerne la spesa relativa all'impianto di irrigazione, la P.A. nulla chiarisce in ordine al *perché* non siano state superate le criticità evidenziate in sede di preavviso di diniego.

La P.A si è limitata ad asserire una presunta insufficienza degli elementi forniti, null'altro.

Evidente, dunque, la carenza assoluta di motivazione.

Per altro verso, con le osservazioni depositate in data 15.06.2020, il ricorrente ha chiarito l'erroneità dei rilievi opposti ovvero:

- che nel preventivo relativo all'impianto di irrigazione non è stato volutamente previsto l'impianto di sollevamento, avendo intenzione di acquistare a proprie spese una pompa; tale circostanza esclude

qualsivoglia finanziamento per detta spesa;

- poi, con apposita relazione, il fabbisogno idrico aziendale;

- che alcuna disposizione del bando richiede **a pena di inammissibilità** il piano particolareggiato dell'impianto di irrigazione.

Tali aspetti non sono stati proprio presi in considerazioni dalla P.A..

3.2.2 – Per quanto riguarda le voci di spesa del computo metrico, la P.A si è limitata ad aggiungere che *“le opere a cui fa riferimento il richiedente sono tutte previste nel prezziario delle opere di miglioramento fondiario”*, liddove il ricorrente avrebbe invece inserito prezzi più elevati **o riconducibili al prezziario regionale**.

Ma così non è.

Su ciascuna voce si rappresenta quanto segue.

- **VOCE 56 “SCAVO A SEZIONE PER IMPIANTO DI NOCCIOLE PER SBANCAMENTO ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI PER DEFINIRE I LIVELLI”**

Tale voce non era presente nel prezziario delle opere di miglioramento fondiario.

Per l'effetto, è stato utilizzato il prezziario dei lavori pubblici Regione Campania.

Sul punto, il bando ha pacificamente previsto che *“le voci utilizzate nel computo metrico saranno quelle indicate nel “Prezzario per le opere di miglioramento fondiario”*. **Per gli interventi non previsti in tale documento andrà utilizzato il “Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici”, vigente al momento della presentazione dell'istanza”** (si cfr. par 10 – lett. c).

- **VOCE 61 “CONCIMAZIONE CON LETAME”**

La P.A. ha ritenuto tale spesa non ammissibile in quanto – a suo dire – rientrante tra i beni di consumo esclusi dalle spese finanziabili.

E ciò, sul falso presupposto che trattasi di beni immediatamente

impiegabili senza alcuna ulteriore trasformazione.

Ma così non è.

E' noto che il letame non è immediatamente impiegabile.

Il relativo utilizzo presuppone che sia maturo. Tale maturazione presuppone lo stoccaggio e lavorazione per almeno 9-10 mesi.

Viene meno, dunque, anche tale profilo di diniego.

- VOCE 62 “ACQUISTO DI PIANTINE DI NOCCIOLO”

La voce è presente nel prezzario per le opere di miglioramento fondiario in vigore al momento della presentazione della domanda.

In ogni caso, come la stessa P.A. ha specificato l'eventuale differenza di prezzo resta a carico dell'azienda.

Non determinando, in tal modo, alcuna causa di esclusione nei limiti del prezzario di riferimento.

- VOCE 64 “SCAVO PER VASCA RACCOLTA ACQUA”

Nella domanda iniziale è stata indicata una misura inesatta.

In sede di controdeduzioni, il ricorrente ha specificato che la vasca avrà dimensioni 8x5x3, come meglio precisato nella relazione tecnica allegata alla s.c.i.a., all'uopo depositata.

Dunque nessun errore, tanto meno rilevante.

Trattandosi di dato documentale come da s.c.i.a efficace in atti, tale rilievo andava – e va – certamente superato.

Ma così, purtroppo, non è stato.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il danno è gravissimo.

Per effetto dei provvedimenti impugnati viene inibito al ricorrente di accedere ai benefici necessari per l'adeguamento della propria azienda alle nuove esigenze di mercato.

Il danno è tanto più grave ove si consideri che l'investimento non solo è già

iniziato, ma è in fase avanzata, tanto da registrare la produzione già in essere (si cfr. comunicazione di inizio dell'intervento depositato in data 29.03.2019).

L'immediata lesività ed il danno sono evidenti: trattasi di un provvedimento di esclusione e chiusura del procedimento.

Muovendo da tale presupposto, attesa la manifesta fondatezza del gravame, **al danno lamentato può ovviarsi mediante l'adozione di una misura cautelare la riammissione alle successive fasi del procedimento.**

In mancanza di una immediata riammissione, il ricorrente si vedrebbe definitivamente preclusa la possibilità di accedere ai benefici in oggetto, nelle more assegnati agli altri richiedenti, e privato delle risorse su cui ha fondato l'assunzione di obbligazioni verso terzi.

Fermo quanto sopra sulla immediata lesività della esclusione, un'ultima precisazione.

La scheda di autovalutazione reca l'indicazione di **75 punti.**

Nella originaria fase di ammissione, la P.A. aveva assegnato al ricorrente **n. 73 punti.**

Per effetto della richiesta ammissione, pertanto, il ricorrente verrebbe ammesso a finanziamento.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 07.10.2020.

Avv. Marcello FORTUNATO